

Il progetto di legge regionale sull'immigrazione

Il progetto di legge si compone di 22 articoli, divisi in cinque capi: il capo I pone principi, finalità e destinatari, il capo II descrive la ripartizione istituzionale delle funzioni e la programmazione regionale delle attività, il capo III prevede gli interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure contro la discriminazione, alle politiche abitative, all'integrazione sociale e alla assistenza sanitaria, il capo IV prevede gli interventi in materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio, formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale, il capo V le disposizioni finanziarie e finali.

Capo I Disposizioni generali e norme di principio

Articolo 1: sono indicati i riferimenti costituzionali e normativi in ambito comunitario e nazionale, i principi informatori dell'azione legislativa regionale e le finalità degli interventi e delle iniziative previste nel provvedimento legislativo che viene presentato al Consiglio Regionale.

Articolo 2: individua quali destinatari degli interventi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, i rifugiati ai sensi della vigente normativa, nonché gli apolidi, residenti o domiciliati nel territorio della regione Emilia-Romagna. La proposta di legge intende prevedere l'allargamento dei destinatari anche ai richiedenti asilo.

Capo II Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione regionale delle attività

Articolo 3: vengono indicate le funzioni proprie della Regione rispetto all'attuazione delle previsioni contenute nella presente proposta di legge, riconducibili all'esercizio dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio e all'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi. Si prevede in particolare quale elemento innovativo di programmazione, la approvazione di un programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

Articolo 4: vengono indicate le funzioni proprie delle Province rispetto all'attuazione delle previsioni contenute nella presente proposta di legge, riconducibili all'attività di approvazione dei piani provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, alla concessione di contributi alle associazioni, nonché alla promozione di percorsi partecipativi alla vita sociale e delle istituzioni da parte dei cittadini stranieri immigrati e di azioni contro la discriminazione.

Articolo 5: vengono indicate le funzioni proprie dei Comuni rispetto all'attuazione delle previsioni contenute nella presente proposta di legge, nell'ambito delle funzioni più generali previste dall'art.15 della L.R. 2/2003 riconducibili alle attività di

programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi, e alla promozione del concorso dei soggetti del privato sociale alla progettazione e realizzazione dei medesimi.

Capo III

Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle misure contro la discriminazione, alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza sanitaria

Articoli 6-7: definiscono i compiti, le funzioni e la composizione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Tra le funzioni principali della Consulta, sono previste le attività di proposta alla Giunta regionale nella formulazione del Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, le attività di supporto alla osservazione del fenomeno migratorio, la funzione di supporto alla attività di stima dei fabbisogni lavorativi e di indicazione annuale delle quote di ingresso necessarie, un ruolo di proposta e osservazione costante in ordine alle iniziative e agli interventi regionali previsti dalla legge regionale ed un ruolo consultivo generale su ogni argomento in materia di immigrazione.

Articolo 8: viene esplicitato l'obiettivo della Regione di promuovere un effettivo protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorendo la realizzazione di percorsi partecipativi a livello locale e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti Locali, di rappresentanti di immigrati, e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto agli immigrati. Per l'integrazione sociale si promuove inoltre l'istituzione di Consulte provinciali, zonali, comunali, promosse dagli Enti locali, anche con la rappresentanza a carattere elettivo della componente dei cittadini stranieri immigrati.

Articolo 9: nell'ambito della cornice normativa vigente e di quella di prossima attuazione a livello comunitario in ragione delle direttive del Consiglio dell'Unione Europea, si attribuiscono alla Regione le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni dirette e indirette per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e la approvazione di un apposito piano regionale di attuazione.

Articolo 10: in stretto raccordo alla normativa di settore nel campo delle politiche abitative (L.R. 24/2001) e delle politiche di promozione della cittadinanza sociale (L.R. 2/2003) si individuano gli interventi che la Regione intende sviluppare al fine favorire la ricerca di una soluzione abitativa, temporanea e definitiva, a favore dei cittadini stranieri immigrati.

Articolo 11: sono indicati i soggetti destinatari dei contributi per le azioni di integrazione sociale e culturale previste nel programma triennale per la integrazione sociale dei cittadini stranieri, che potranno essere Comuni singoli e associati, Ausl, Ipab, Aziende pubbliche di servizi alla persona e soggetti privati senza scopo di lucro.

Articolo 12: introduce una norma di conformità con la specifica normativa nazionale relativa alle misure di protezione e integrazione sociale destinate alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, individuando nel contempo uno specifico ruolo della Regione nella definizione di indirizzi, criteri e modalità di finanziamento per i soggetti attuatori.

Articolo 13: affronta il tema della assistenza sanitaria per la quale si evidenzia una parità di trattamento fra cittadini italiani e cittadini immigrati regolari per quanto attiene il complesso delle attività sanitarie, con particolare attenzione alla cura e tutela delle donne e dei minori.

Per quanto attiene ai cittadini stranieri immigrati non in regola con il permesso di soggiorno, l'articolo si raccorda alla cornice normativa nazionale la quale dispone la assicurazione delle prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva (tutela della gravidanza e della maternità, vaccinazioni, interventi di profilassi e cura delle malattie infettive, interventi di prevenzione e riduzione del danno).

Infine si evidenzia la necessità di garantire ai cittadini stranieri immigrati un adeguato accesso ai servizi sanitari mediante lo sviluppo di interventi informativi di mediazione interculturale.

Capo IV

Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio, formazione professionale, inserimento lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale

Articolo 14: affronta il tema della garanzia di pari condizione di accesso dei bambini stranieri e delle loro famiglie ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio, individuando nella alfabetizzazione alla lingua italiana, nella adozione di modelli educativi interculturali e nella valorizzazione delle lingue e culture di origine, gli elementi principali per una qualificazione del sistema scolastico regionale.

Articolo 15: sancisce per i cittadini stranieri immigrati il diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini. Pertanto in raccordo con gli interventi previsti dalla normativa regionale di settore, la Regione propone e favorisce iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro. La Regione promuove altresì programmi per l'attività di formazione professionale nei Paesi di origine.

Articolo 16: sancisce il diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome e imprenditoriali. La Regione, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, intende favorire l'inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo e imprenditoriale. In tal senso, sono previsti interventi a sostegno e incentivazione dell'inserimento lavorativo, e attività di qualificazione della rete dei servizi per il lavoro. Si definisce un ruolo innovativo della Regione in quanto soggetto atto a promuovere e sostenere forme sperimentali di intervento promosse congiuntamente dalle parti sociali (datori di lavoro, rappresentanze sindacali) e dagli enti locali intese ad affrontare congiuntamente ed in stretto raccordo il tema abitativo con i percorsi di inserimento formativo e lavorativo.

Articolo 17: si individuano gli interventi che la Regione intende sviluppare al fine favorire una effettiva integrazione e uno sviluppo della comunicazione interculturale individuando nell'avvio di centri interculturali, nello svolgimento di iniziative pubbliche di informazione, nella realizzazione di iniziative artistiche, culturali e sportive, nella

valorizzazione di una specifica professionalità di mediazione socio-culturale e nella formazione degli operatori pubblici, gli assi portanti per una effettiva politica di sviluppo interculturale capace di informare il tessuto sociale emiliano-romagnolo.

Articolo 18: prevede da parte delle Province la concessione di contributi ad associazioni di promozione sociale e di volontariato per attività socio-culturali e assistenziali dedicate ai cittadini stranieri immigrati.

Articolo 19: attraverso la partecipazione della Regione ai programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, definisce l'obiettivo di promuovere iniziative che favoriscano il volontario rientro dei cittadini stranieri immigrati nel paese di origine.

Capo V

Norme diverse, finanziamento, abrogazioni di legge

Articolo 20: contiene la norma finanziaria per la istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio per la attuazione degli interventi previsti dal presente progetto di legge.

Articolo 21: dispone che la Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione assuma la denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione e continui ad operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione.

Articolo 22: dispone la abrogazione di tutte le disposizioni della L.R. 21 febbraio 1990, n.14 riferite ai cittadini stranieri immigrati in quanto sostituite dal presente progetto di legge.